

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

## Dipartimento di Giurisprudenza



### *Law Clinic “Salute, Ambiente e Territorio”*

### Il Comune di Perugia per i Beni comuni

Committente: Commissione permanente “Affari istituzionali” del  
Consiglio comunale di Perugia

Relazione introduttiva .....	2
1. Definizioni e richiami normativi .....	5
2. Il riferimento alla Convenzione di Faro .....	8
3. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio .....	9
4. Il riferimento al Codice civile ( <i>Negotiorum gestio</i> ) .....	11
Articolato .....	14

## Relazione introduttiva

La presente relazione è il frutto del lavoro e della ricerca svolti dalla *Law Clinic* “Salute, Ambiente e Territorio”, e in particolare dal gruppo cui è stata affidata la consulenza sul progetto di Regolamento Beni Comuni del Comune di Perugia.

La volontà dei richiedenti la consulenza era quella di raccogliere suggerimenti, spunti e proposte per un’efficace attività normativa sulla questione, nel desiderio di affiancare ad una virtuosa imitazione dei regolamenti già approvati da altri Comuni, momenti di originalità e un maggiore ancoraggio alle peculiarità della città di Perugia.

L’esigenza di una più attiva partecipazione dei cittadini alla gestione e alla fruizione dei beni comuni urbani è oggi protagonista di un vivace dibattito.

La crisi del Lavoro e del *Welfare*, propria della nostra epoca, sembra attribuire particolare valore (e legittimazione) a quelle ‘pratiche del comune’ con cui i cittadini, dal basso, difendono il patrimonio infrastrutturale, naturalistico e culturale del proprio territorio in ciò identificando un elemento costitutivo dei propri diritti fondamentali e sociali.

Se in un primo momento il diritto si è posto come semplice strumento tattico in difesa delle ragioni dei beni comuni, oggi lo stesso si trova a dover (voler) rispondere alle richieste sociali attraverso un effettivo ripensamento degli strumenti di raccordo fra collettività e beni.

Di fronte alle numerose esperienze di rivendicazione, cura e gestione condivisa da parte di gruppi di cittadini di spazi dismessi o sottratti alla propria destinazione originaria, e alla crescente sensibilità mostrata da dottrina giuridica e amministrazioni pubbliche per queste vicende, il concetto di “beni comuni”, intesi come beni che superano la dicotomia pubblico-privato esprimendo “utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona”<sup>1</sup>, trova oggi un riconoscimento giuridico in una nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Corte di Cass., SS. UU., Sent. N. 3665/2011)<sup>2</sup> e sempre maggiore spazio nei

---

<sup>1</sup> Secondo la definizione data nella proposta di disegno elaborata dalla cosiddetta “Commissione Rodotà”. La Commissione sui Beni Pubblici, presieduta dal Prof. Stefano Rodotà, è stata istituita presso il Ministero della Giustizia, con Decreto del Ministro, il 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. Si veda [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?previousPage=mg\\_14\\_7&contentId=SPS47617](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_14_7&contentId=SPS47617).

<sup>2</sup> In tale pronuncia la Corte afferma che dalla applicazione diretta degli artt. 2, 9 e 42 Cost. «si ricava il principio della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento, nell’ambito dello Stato sociale, anche in relazione al “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativo-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato, ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e che – per tale

diversi regolamenti sulla partecipazione che si diffondono in l'Italia, oltre che nell'impegno della Costituente dei Beni Comuni<sup>3</sup>.

Fra i regolamenti più rilevanti finora approvati figurano quelli di Bologna, Siena, Ivrea, Chieri e Orvieto.

Il regolamento di Bologna, formulato in collaborazione con *Labsus*, laboratorio per la sussidiarietà, è stato approvato il 19 maggio 2014, e rappresenta la prima esperienza regolamentare con questo tipo di contenuti. Per ammissione dell'Amministrazione, esso nasce in conformità con il principio di sussidiarietà espresso all'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione. L'idea è quella di un'amministrazione che supporti la volontà dei cittadini di impiegare le proprie risorse nella tutela dei beni comuni.

Le forme di collaborazione Cittadinanza-Comune previste dal testo bolognese si incentrano su differenti livelli di intensità: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

Il regolamento di Bologna ha costituito il modello-base per i regolamenti approvati successivamente in altri Comuni, fra cui figura l'esempio umbro di Orvieto.

Ad Orvieto si è partiti dal regolamento di Bologna per eliminare le parti ritenute poco appropriate per le specificità del Comune (e le sue dimensioni) e optando quindi per un'impostazione più simile a quella del regolamento approvato ad Ivrea.

Similmente si è agito a Chieri, dove il modello-base è stato innovato rispetto alle specifiche esigenze del Comune e nell'ottica di valorizzazione delle iniziative della collettività, optando anche per soluzioni amministrative volte a incentivare le proposte di condivisione attraverso meccanismi autorizzatori basati sul "silenzio assenso".

Oltre ad un'analisi comparata dei vari regolamenti sui beni comuni approvati in Italia di recente, la Law Clinic ha inteso raccogliere il particolare interesse del cliente rispetto alla questione di una adeguata valorizzazione della partecipazione della collettività all'identificazione e alla cura dei beni comuni urbani. A tale scopo, ci siamo confrontati con alcuni testi normativi particolarmente avanzati in merito ai temi della democrazia partecipativa, riferendoci in particolar

---

loro destinazione alla realizzazione dello Stato sociale – devono ritenersi "comuni", prescindendo dal titolo di proprietà, risultando così recessivo l'aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività».

<sup>3</sup> Gruppo di giuristi che si propone di aggiornare e portare a compimento il lavoro intrapreso nel 2007 dalla Commissione presieduta da Stefano Rodotà, consapevoli del fatto che il progetto della "Commissione Rodotà" ha imposto un'innovazione irreversibile nella riflessione sulla proprietà pubblica e sui beni comuni. Si veda per tutti M.R. Marella, *The constituent assembly of the commons (CAC)*, al link <https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/maria-rosaria-marella/constituent-assembly-of-commons-cac>.

modo a leggi di rango regionale che hanno saputo offrire un quadro di riferimento generale per le diverse esperienze e pratiche di partecipazione diffuse anche a livello comunale.

In quest'ottica, la legge n. 46/2013 della Regione Toscana, assieme all'analoga Legge della Regione Emilia Romagna, è considerata uno dei testi normativi più all'avanguardia sul tema: intitolata "*Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche locali e regionali*", questa normativa è l'esito di un lungo processo di progettazione diffusa che ha coinvolto attivamente comitati, gruppi universitari e reti di cittadini. La fonte è di rango regionale, dunque con una vocazione specifica di indirizzo e sostegno agli enti locali sottordinati. Nondimeno racconta l'inaugurazione di un tracciato che può dimostrarsi efficace. La norma di principio posta ad apertura della legge, vale ricordare, dichiara che la Regione intende perseguire l'obiettivo di contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa. Interessanti anche gli spunti che tale normativa offre con riferimento ai soggetti destinatari delle politiche di sostegno alla partecipazione e di quelli attivamente coinvolti, cui la *Law Clinic* si è ispirata rispetto all'elaborazione dei principi generali del presente regolamento.

Le tensioni attualmente esistenti rispetto alla fisionomia del diritto di proprietà, e quindi del dominio sui beni con facoltà escludenti, si consumano in primo luogo nell'ambito dello spazio urbano, teatro di tutta una serie di nuove rivendicazioni provenienti da una collettività attiva e propositiva. Il concetto di accesso alla proprietà, conseguentemente, si sposta dal significare la libertà di essere proprietari all'affermare la necessità di accedere a (e quindi utilizzare) i beni essenziali per la realizzazione di una completa cittadinanza, nella consapevolezza che un'effettiva garanzia dei diritti fondamentali non può sussistere se è negata la possibilità di godere (pur in assenza di titoli dominicali) dei beni e degli strumenti necessari alla loro realizzazione.

Le critiche all'incoerenza e all'inadeguatezza del diritto vigente non possono allora bastare a venire incontro ai più stringenti bisogni sociali, apparendo necessario un effettivo intervento sulle regole e sui mezzi destinati a favorire la partecipazione.

Nei diversi capitoli della presente relazione illustriamo le ragioni e il senso delle modifiche e delle integrazioni apportate alla bozza di testo regolamentare inviatoci come traccia dal cliente. In calce riportiamo il testo di Regolamento elaborato dalla *Law Clinic* a seguito del suo lavoro di analisi, comparazione ed elaborazione giuridica.

# 1. Definizioni e richiami normativi

Per quanto concerne l'art. 1 del regolamento, abbiamo ritenuto opportuno richiamare ulteriori fonti di rango costituzionale.

Il riferimento all'articolo 2 della Costituzione ci è parso doveroso: il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (come singolo e in società) e i doveri di solidarietà sociale costituiscono il nucleo fondante della disciplina sui beni comuni.

L'articolo 9 comma 2 della Costituzione recita: "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Riteniamo allora necessario un richiamo anche a tale articolo in omaggio a una città ricca di bellezze paesaggistiche, storiche ed artistiche quale è Perugia.

Si è richiamato altresì l'articolo 42 della Costituzione per il riferimento da esso operato ai limiti che contrassegnano la proprietà privata in ragione della sua essenziale funzione sociale. Ulteriori specificazioni di questo principio sono contenute negli artt. 43 e 44 della Carta Fondamentale, rispettivamente in materia di trasferimento mediante espropriazione di determinate risorse a comunità di lavoratori o utenti ai fini di utilità generale, e di limiti alla proprietà terriera privata. In particolare l'art. 43 Cost., andando oltre la dicotomia pubblico-privato, sancisce la rilevanza di una terza dimensione che prescinde da un'appropriazione esclusiva e prevede che possano essere affidate "a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale".

Il richiamo all'art. 45 della Costituzione, nel quale è stabilito che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, è giustificato dal fatto che il regolamento persegue il fine di realizzare forme partecipative che coinvolgano la collettività nella gestione dei beni comuni in una prospettiva di solidarietà sociale che esula dal profitto.

Venendo ad altri riferimenti normativi, abbiamo introdotto un nuovo articolo 10, sul modello del Regolamento dei beni comuni di Orvieto, nel quale si richiama la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, muovendo dal presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrano fra i diritti dell'individuo a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e a godere delle arti (sul punto, si veda cap. 2 della presente relazione).

L'art. 11, anch'esso inserito *ex novo*, si rifà invece al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (v. cap. 3).

Per quanto riguarda l'art. 2, le modifiche da noi apportate sono state molteplici. Innanzitutto abbiamo introdotto l'importante riferimento ai diritti fondamentali accanto al più generico riferimento al benessere collettivo dando conto di un'elaborazione dottrinarica e giurisprudenziale ormai consolidata e di grande rilievo sistematico e operativo - peraltro già evocata dall'art. 2 del Regolamento di Chieri. Abbiamo, inoltre, precisato che i beni digitali sono compresi in quelli immateriali.

In seguito abbiamo ampliato il concetto di "soggetti attivi", sposando una logica maggiormente inclusiva rispetto alla proposta di regolamento inviataci, prendendo spunto dal Regolamento di Chieri sui beni comuni e dall'art. 2. L. Toscana 46/2013, nonché per perseguire l'obiettivo - indicatoci dal cliente - di valorizzare quanto più possibile la popolazione universitaria, risorsa e valore aggiunto della città di Perugia.

Questo ampliamento, pertanto, permette di riconoscere anche a studenti e lavoratori fuorisede di essere inclusi all'interno della nozione di "cittadini attivi": tali soggetti, infatti, sarebbero stati esclusi adottando un'interpretazione letterale della nozione di "cittadini attivi" come prevista dagli altri regolamenti comunali sui beni comuni. Il riferimento alle formazioni sociali di natura informale contribuisce ad estendere la definizione e trova un suo fondamento giuridico nella sentenza della Cassazione già richiamata<sup>4</sup>.

E' stata introdotta la definizione di "*social housing*", intesa come forma di edilizia che vede la collaborazione dell'amministrazione pubblica e dei privati, in risposta all'emergenza abitativa che il Comune di Perugia si trova a fronteggiare. Tale definizione è stata modellata sulla base dell'art. 10 comma 3 della L. n. 80 del 23 maggio 2014.

---

<sup>4</sup> Corte di Cass., SS. UU., Sent. N. 3665/2011, dove le Sezioni Unite, rispetto ad una lettura costituzionalmente orientata dei beni pubblici, affermano espressamente che «più che allo Stato - apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato - collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi; in tal modo disquisire in termine di sola dicotomia beni pubblici (o demaniali) - privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l'ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati. Ne deriva quindi che, là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del *dominium* romanistico e della proprietà codicistica, "comune" vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini. Del resto, già da tempo, la dottrina ma anche la stessa giurisprudenza hanno fatto proprio l'idea di una necessaria funzionalità dei beni pubblici, con la conseguente convinzione che il bene è pubblico non tanto per la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice quanto piuttosto per essere fonte di un beneficio per la collettività, sino ad ipotizzare casi di gestione patrimoniale dei beni pubblici (come la loro alienazione e cartolarizzazione)».

Abbiamo, poi, introdotto la definizione di “comunità di riferimento” come soggetto attivo stabile cui riferire la disciplina del nuovo capo V, che rinvia al Regolamento del Beni comuni di Chieri.

Abbiamo introdotto la nozione di “occasioni di collaborazione tipica” in quanto riteniamo che la predisposizione da parte dell’Amministrazione di moduli tipici di collaborazione sia propedeutica alla partecipazione svincolata da formalismi da parte della collettività.

In questo senso è stato modificato anche l’art. 33.

Una modifica, a nostro avviso, di rilevanza preminente sta nell’introduzione dell’istituto del silenzio assenso all’art. 12 comma 3 (vecchio art. 10 comma 3 della proposta di regolamento inviataci). Si è ritenuto che attraverso tale istituto l’Amministrazione manifesti il proprio impegno e la propria responsabilità rispetto alle proposte avanzate dalle comunità di riferimento, quali soggetti attivi stabili. Abbiamo a lungo discusso a proposito dell’opportunità di subordinare l’operatività dell’istituto al requisito della stabilità: siamo pervenuti ad una risposta affermativa in quanto maggiormente garantista nei confronti del ruolo dell’Amministrazione e di una tutela continuativa e duratura dell’interesse collettivo.

Prendendo esempio dal Regolamento di Chieri sui beni comuni, abbiamo pensato di inserire un nuovo capo (capo V) intitolato “gestione dei beni comuni”. Sulla base di esso sono disciplinate le comunità di riferimento, le quali perciò devono essere organizzate secondo un modello democratico-assembleare.

Ciò si è reso necessario a seguito dell’inserimento del principio del silenzio assenso: riteniamo che la gestione democratica e partecipata dei beni comuni sia uno dei punti focali che il regolamento debba valorizzare e, pertanto, requisito necessario che deve informare la gestione dei beni comuni.

Infine, traendo ispirazione dal Regolamento dei Beni comuni di Ivrea, si è scelto di sostituire, in riferimento ai beni comuni, il termine “rigenerazione” con il termine “valorizzazione”. Quest’ultimo, infatti, ci è parso più idoneo a favorire gli interessi della collettività rispetto a quelli perseguiti da altri soggetti quali, ad esempio, gli imprenditori immobiliari. Come notato dai redattori del Regolamento di Ivrea, le attività di cura e fruizione dei beni non solo “rigenerano” i beni stessi ma li valorizzano accrescendone il valore sociale e l’attitudine a produrre utilità fruibili collettivamente per il benessere dell’intera Città.

## 2. Il riferimento alla Convenzione di Faro

L'art. 10 dell'articolo che segue contiene un rinvio alla Convenzione di Faro del 2005 (Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società), firmata dall'Italia il 27 febbraio 2013. Tale Convenzione si basa sull'assunto che la conoscenza e l'uso del patrimonio rientrano nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Il testo presenta il patrimonio culturale come fonte utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale che a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse.

La stessa Convenzione, difatti, chiama le collettività a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento dei valori legati all'eredità culturale; allo stesso tempo, invita le istituzioni a promuovere processi partecipativi nascenti della sinergia fra cittadini, associazioni ed enti. Punti nodali della Convenzione sono le definizioni dei due concetti che, come si vedrà, costituiscono le pietre angolari dell'intero atto: l'eredità culturale e la comunità di eredità.

Si intende per:

a) Eredità culturale: l'insieme di risorse ereditate dal passato che le collettività identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra popolazioni e luoghi". Tale definizione permette di distinguere, all'interno della eterogenea categoria di beni comuni, quali fra questi abbiano un nesso con la cultura della popolazione di riferimento".

b) Comunità di eredità: un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.

Si è ritenuto, pertanto, che la nozione di "comunità di eredità" possa essere coerentemente inclusa, con riferimento specifico al tema dell'eredità culturale, nel comma dedicato alle "comunità di riferimento" per come proposta e definita all'art. 2 e) del presente regolamento,



rientrando pure i Regolamenti dei beni comuni in questione in quel “quadro dell’azione pubblica” richiamata nella Convenzione di Faro.

L’opera che la convenzione vuole svolgere è anche di diffusione della conoscenza e, conseguentemente, di sensibilizzazione delle comunità verso l’insieme di risorse che costituiscono l’eredità culturale. L’idea è quella di creare una coesione sociale intorno a tali risorse, affinché da questa possa nascere una coscienza collettiva da trasmettere alle generazioni future. La Convenzione di Faro rappresenta una dichiarazione di principi che costituisce anche un valido sostegno normativo per i legislatori locali che vogliono valorizzare il potenziale dell’eredità culturale come fattore di sviluppo economico sostenibile.

Peraltro, rispetto al semplice richiamo alla Convenzione di Faro che riporta all’art. 10 anche il Regolamento sui beni comuni di Orvieto, abbiamo voluto specificare meglio il senso del rinvio, articolando l’articolo 10 del Regolamento di Perugia in più commi. In questa prospettiva, e al fine di tutelare l’integrità e garantire la conservazione delle risorse che costituiscono l’eredità culturale, al secondo comma dell’articolo 10, si è voluto vincolare il Comune a considerare l’impatto sull’eredità culturale negli interventi di pianificazione urbanistica. L’intento è di inserire fra i canoni valutativi che muovono l’attività della Pubblica Amministrazione quello di “danno culturale”, inteso come vero e proprio pregiudizio all’entità delle risorse in questione e di riflesso alla comunità di eredità. Abbiamo inserito, poi, il quarto comma con l’obiettivo di creare un collegamento fra l’eredità culturale e l’Università: l’utilizzo dell’espressione generale “sistemi formativi” risponde alla volontà di ricomprendere anche livelli intermedi di formazione, e di rimanere coerente con la natura generale del regolamento comunale.

### **3. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**

Il rinvio ad alcune norme del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* appare in questo contesto particolarmente utile e opportuno.

Il Codice, più volte modificato, è stato approvato dal D.lgs n. 42/2004, che rispondeva alla legge delega n. 137/2002. L’intento è quello di fornire una disciplina unitaria dei beni di rilevanza culturale e ambientale, del loro sfruttamento e dei possibili vincoli ad essi apportionabili.

Sul piano costituzionale, il Codice si pone come diretta attuazione dell'art. 9, secondo cui *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”* e *“tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*.

In aggiunta, come recita l'art. 6, esso vuole incentivare e regolare le forme di partecipazione dei privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale, inteso come insieme dei beni culturali e paesaggistici.

L'art. 10 del Codice circoscrive i beni culturali, fornendo prima una definizione generale (*“beni mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”*) e poi riportando un diffuso elenco specifico (es. pinacoteche, archivi, raccolte librerie). Il comma 3 lettera *d* del medesimo articolo arricchisce l'elenco con una disposizione interessante ai fini del nostro lavoro, parlando di beni *“che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”*. Così facendo il legislatore sembra dare rilevanza al valore che la stessa collettività riconosce a determinati beni, indipendentemente da parametri strettamente artistici.

Quando i beni in oggetto appartengano allo Stato, a un ente pubblico territoriale o a persone giuridiche private senza fini di lucro, essi sono beni culturali di diritto, con le conseguenze riportate dal Codice in relazione ai vincoli di utilizzo, alienazione etc. Quando appartengano invece a soggetti privati, la dignità di bene culturale è attribuita con un atto formale: la *dichiarazione di interesse culturale*, disciplinata dagli artt. 13-16 del Codice.

L'adozione della *dichiarazione* spetta al Ministero dei Beni Culturali. Essa spiega i suoi effetti in riferimento agli interventi vietati o sottoposti ad autorizzazione secondo le previsioni dello stesso Codice. In particolare ai sensi dell'art. 20 c.1, *“i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”*.

Ad avviare il procedimento è il soprintendente competente, il quale è tenuto a darne comunicazione a chi sia proprietario, possessa o detenga a qualsiasi titolo il bene. La comunicazione comporta l'applicazione in via cautelare dei vincoli riguardanti i beni culturali.

Sulla base dell'art. 14 c.1, il soprintendente avvia il procedimento *“anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato”*, e quindi province, città metropolitane, comuni (art. 114 Costituzione).

Nel procedere alla stesura di una proposta di regolamento perugino per i Beni Comuni, è sembrato opportuno richiamare questa disposizione facendone un'occasione di democrazia partecipativa. In virtù di essa il Comune di Perugia si impegna ad ascoltare le esigenze della comunità riguardo alla preservazione dell'integrità e della destinazione di determinati beni. A queste finalità risponde dunque l'art. 11 secondo la seguente formulazione:

con il primo comma il Comune si impegna a garantire e preservare la destinazione d'uso dei beni culturali;

Il secondo comma richiama l'art. 10 comma 3 lettera *d* che, come ricordato *supra*, riconosce dignità di bene culturale a determinati beni in ragione del loro valore loro riconosciuto dalla collettività locale, a prescindere da parametri artistici, architettonici etc.;

l'ultimo comma esprime la necessità di rendere la collettività partecipe del processo che porta alla dichiarazione di interesse culturale.

#### **4. Il riferimento al Codice civile (*Negotiorum gestio*)**

Con l'articolo 38 s'inserisce nel regolamento comunale una norma di chiusura che consente di valutare positivamente, salvaguardandone gli effetti, l'iniziativa dei soggetti attivi volta a preservare e rendere fruibile a tutti un bene comune, rispetto al quale l'inerzia della pubblica amministrazione abbia già determinato una situazione di abbandono a detrimento della collettività. Ciò sulla base dell'oggettiva utilità sociale dell'intervento.

La gestione d'affari altrui (*negotiorum gestio*), cui l'articolo fa esplicito riferimento, è l'istituto di diritto civile (già sperimentato in epoca romana a partire dal riconoscimento pretorio della "*actio negotiorum gestio contraria*") in base al quale l'intervento consapevole di cura e amministrazione di un affare ad opera di colui che non ne è il titolare, sussistendo determinati requisiti, acquista la rilevanza giuridica di fonte di obbligazioni, tanto per colui che interviene nell'affare altrui, quanto per il *dominus negotii*.

Il primo ha l'obbligo di continuare la gestione e "condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso" (art. 2028 codice civile); infatti l'art 2030 c.c. dispone che "il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato" a titolo gratuito, ma il giudice può ridurre l'ammontare dei danni imputabili all'intervento colposo del gestore.

Il secondo “deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili” (art. 2031 c.c.), benché sia rimasto materialmente del tutto estraneo alla vicenda.

L’ingerenza nella sfera giuridica altrui integra gli estremi della gestione di affari quando si accertino i seguenti presupposti:

- spontaneità dell’ingerenza, dunque svincolata da qualsiasi obbligo giuridico;

- inerzia: l’interessato “non deve essere in grado di provvedere ai suoi interessi” anche per motivi contingenti che determinano una impossibilità d’intervento solo relativa (si parla in proposito di *absentia domini*, requisito interpretato con molta elasticità da costante giurisprudenza, cfr. Cass. n. 607/1954 richiede soltanto che il *dominus* “non si sia opposto alla intromissione del gestore”; vedi inoltre Cass. n. 9269/2008).

- ingiustificata proibizione: il proprietario può sempre porre uno specifico divieto, purché la proibizione sia conforme alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;

- utilità iniziale della gestione, ma non necessariamente risultato utile;

- consapevolezza del gestore di trattare un affare altrui;

- capacità del gestore di contrattare (art. 2029 c.c.).

Per affare non s’intende necessariamente un negozio giuridico, ma ben può trattarsi di un fatto materiale (come ad esempio la riparazione della cosa altrui con mezzi materiali e finanziari del gestore medesimo).

Inoltre l’affare non deve necessariamente consistere in un unico atto, ma anche in una serie di condotte coordinate, purché compiute nell’interesse e per l’utilità del proprietario.

La gestione d’affari altrui è un istituto che “si colloca in uno dei punti nevralgici di contatto tra interesse privato e interesse pubblico, nel territorio di confine in cui il principio d’ordine pubblico, che riserva al singolo la gestione degli affari propri, viene contemperato da altro principio che favorisce la solidarietà sociale e le iniziative economicamente utili, idonee ad evitare pregiudizi ai singoli e alla collettività”<sup>5</sup>.

Questi caratteri risultano ancora più evidenti laddove la gestione abbia ad oggetto rapporti giuridici la cui titolarità fa capo ad una Pubblica Amministrazione. La sostituzione all’attività

---

<sup>5</sup> Enciclopedia Giuridica Treccani, voce “Gestione d’Affari. I) Diritto Civile”.

gestoria della P.A. da parte del privato, perché possa trovare applicazione la disciplina del titolo VI, Libro IV del codice civile, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiede che l'utilità della gestione sia preventivamente riconosciuta dall'ente mediante espressa dichiarazione o *facta concludentia*. Questa rigidità rivela un "disagio dei giudici nell'applicare l'istituto nei confronti della P.A.", ma d'altra parte evidenzia la "esigenza [...] di difendere gli enti da troppo facili, se non arbitrarie o addirittura maliziose, intrusioni nella loro attività". Rigidità che deve venir meno, laddove emerga il bisogno di tutelare, attraverso i beni comuni, i diritti fondamentali della persona, imponendosi un'interpretazione delle disposizioni di legge conforme al dettato costituzionale e, in specie, a criteri di solidarietà sociale (in questo senso si veda Cass. n. 18378/2010).

Collocato in un'ottica di fruizione collettiva e di gestione partecipata dei beni comuni, quindi, l'istituto della gestione di affari altrui permette la realizzazione della funzione sociale dei beni che ne divengono oggetto.

Per di più, l'inserimento della *negotiorum gestio* nel nostro regolamento è giustificato dal rilievo costituzionale dei principi d'ispirazione sociale che si ritrovano negli artt. 2, 3, e 42 Cost. Si tratta dei "doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale" (art. 2) e del principio di uguaglianza sostanziale, che garantiscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione dei cittadini alla sfera pubblica, attribuendo alla Repubblica il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" (art. 3) che ne impediscono lo svolgimento. Tali principi trovano un importante corollario nella formulazione dell'art. 42 che, nel riconoscere il diritto di proprietà, ne "determina i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".

La norma sulla gestione di affari, infatti, consente di tutelare le ipotesi di gestione non rientranti nei casi di collaborazione tipica di cui all'art. 12 del nostro regolamento, limitatamente alle situazioni in cui emerge la rilevanza sociale dell'occupazione. Non si tratta dunque di tutelare un'occupazione del bene fine a sé stessa, ma di legittimare le occupazioni che, valorizzando e incrementando la produttività del bene, determinano un beneficio per la collettività. L'idea di bene comune, infatti, prescinde dalla titolarità pubblica o privata del bene e si fonda sulla gestione condivisa e il beneficio collettivo che ne deriva alla collettività.

Tale legittimazione è finalizzata a rendere gli occupanti indenni da eventuali pretese risarcitorie avanzate dalla Pubblica Amministrazione relativamente ad ipotesi di gestione che soddisfano i requisiti di cui sopra.

# Articolato

## CAPO I - Disposizioni generali

### **Art. 1**

#### ***(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)***

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 2, 9, 42, 43, 44, 45, 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

### **Art. 2**

#### ***(Definizioni)***

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali e immateriali, comprensivi dei beni digitali, che i soggetti attivi e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future..
  - b) **Beni culturali:** cose, mobile e immobili, che presentino i requisiti di cui all'art. 10 D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

**c) Comune o Amministrazione:** il Comune di Perugia nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

**d) Soggetti attivi:** tutti i soggetti residenti nel territorio interessato e le persone che ivi lavorano, studiano o soggiornano. Tali soggetti possono attivarsi per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento, come singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura informale.

**e) Comunità di riferimento:** i soggetti di cui alla lettera d) che si attivano in modo stabile in relazione a un determinato bene comune. In relazione a beni che costituiscono, per loro intrinseca natura o per loro funzione, parte dell'eredità culturale, tali comunità potranno essere denominate "comunità di eredità" secondo la definizione proposta dalla Convenzione di Faro di seguito richiamata.

**f) Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai soggetti attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

**g) Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e soggetti attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.

**h) Occasioni di collaborazione tipiche:** proposte di collaborazione predeterminate dall'Amministrazione rispetto le quali i soggetti attivi possono attivarsi secondo le modalità dell'art. 33.

**i) Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

**l) Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

**m) Interventi di valorizzazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, inseriti, tramite metodi di coprogettazione, in processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

**n) Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

**o) Social housing:** forma di intervento finalizzata a rispondere all'emergenza abitativa.

Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione o in altra forma di godimento concordata per rispondere alle esigenze abitative di individui e nuclei familiari che non sono in grado di accedere ad alloggi secondo le condizioni di mercato.

**p) Community Land Trust:** forma di gestione condivisa e partecipata di proprietà fondiaria vincolate al perseguimento dei bisogni abitativi e sociali di una comunità di riferimento, nel quadro dell'interesse collettivo all'accessibilità degli alloggi e all'inclusione sociale.

**q) Limited Equity Cooperatives:** forme cooperative di gestione di immobili ad uso abitativo che garantiscono l'accessibilità delle unità abitative, la gestione collaborativa delle parti e degli spazi comuni e la protezione dei beni immobili interessati dai meccanismi speculativi.

**r) Rete civica:** lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di collaborazione.

### **Art. 3** **(Principi generali)**

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

**a) Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i soggetti attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

**b) Pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

**c) Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.



**d) Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

**e) Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

**f) Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

**g) Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

**h) Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

**i) Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i soggetti attivi.

**j) Ragionevolezza e precauzione:** le scelte del Comune devono essere improntate al principio di ragionevolezza e volte all'eliminazione delle diseguaglianze sostanziali. Allo stesso modo, le scelte devono essere guidate dall'applicazione del principio di precauzione, al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute dei singoli e della collettività.

**k) Accesso:** il Comune e le comunità di riferimento si impegnano a garantire l'accesso a risorse e servizi, in conformità alle regole previste nel presente regolamento.

#### **Art. 4**

##### ***(I soggetti attivi)***

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I soggetti attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i soggetti si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.

5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i soggetti attivi in quanto contribuiscano al perseguimento dell'interesse generale.

6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli soggetti ad interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

7. Gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

## **Art. 5**

### **(Patto di collaborazione)**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e soggetti attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni, anche con riferimento ad interventi di *social housing*.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;

i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

## **Art. 6**

### **(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)**

1. La collaborazione con i soggetti attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa, la valorizzazione e la realizzazione di progetti di *social housing*.

2. I soggetti attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai soggetti attivi. L'intervento è finalizzato a:

- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione;
- adibire gli edifici disponibili a rispondere al bisogno abitativo mediante lo strumento del *social housing*;
- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione di spazi pubblici e di edifici.

## **Art. 7**

### **(Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)**

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

## **Art. 8**

### **(Promozione della creatività urbana)**

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

#### **Art. 9**

##### ***(Beni comuni digitali)***

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo e del medium civico competenze per la coprogettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali, quali la rete e il medium civici.

#### **Art. 10**

##### ***(Adesione e promozione della Convenzione di Faro)***

1. Il Comune, rimarcando il valore ed il potenziale di un'eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, aderisce e promuove la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore e la funzione dell'eredità culturale nella società.

2. Il Comune riconosce che il diritto all'eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Per tanto adopera valutazioni di impatto culturale negli interventi di pianificazione del territorio qualora questi possano pregiudicare l'integrità, il valore e la funzione dell'eredità culturale. Il Comune si impegna a tenere conto dei requisiti specifici di conservazione dell'eredità culturale, assicurando che le decisioni riguardo ad eventuali modifiche siano basate sulla comprensione dei valori ad essa connessi, senza pregiudizio verso le comunità di eredità.

3. Il Comune favorisce le iniziative da parte delle comunità di eredità volte alla valorizzazione e conservazione dell'eredità culturale. Riconosce altresì la responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale e pertanto promuove, favorisce e coordina l'incontro degli operatori della cultura e dell'artigianato, delle associazioni culturali e dei cittadini per mettere insieme saperi, coordinare progetti, creare un linguaggio comune per le politiche culturali della Città.

4. Il Comune si impegna inoltre a rafforzare i collegamenti fra eredità culturale e sistemi formativi di ogni livello.

#### **Art. 11**

##### ***(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)***

1. Il Comune di Perugia si impegna a garantire che i beni culturali, a chiunque appartenenti, siano adibiti ad usi compatibili con il loro precipuo carattere.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, fra i beni culturali vanno annoverati anche quei beni, mobili o immobili, che rivestano un particolare interesse a causa del loro riferimento con la storia e l'identità della Città, indipendentemente dal loro pregio artistico o architettonico.

3. Nell'esercitare la facoltà di richiedere alla sovrintendenza l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale (art. 14, c.1 D.lgs. 42/2004), il Comune accoglie le sollecitazioni e le indicazioni provenienti dalla collettività nelle diverse modalità organizzative (formali e informali) che le sono proprie, dando motivato riscontro di eventuali dinieghi e favorendo momenti di discussione pubblica.

## CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

### **Art. 12**

#### ***(Disposizioni generali)***

1. La funzione di gestione della collaborazione con i soggetti attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico- amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i soggetti attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei soggetti attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune. Il Comune deve tuttavia esprimersi su una proposta entro sessanta giorni dalla sua formulazione. Nel caso di silenzio del Comune, l'istante acquisisce il diritto alla collaborazione tipica di cui al successivo articolo 33 comma 1, da esercitarsi secondo i principi, nei modi e nelle forme di cui al Capo V del presente regolamento.
4. In relazione agli interventi di cura e valorizzazione di cui all'art. 33 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi i soggetti attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.
5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione o secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di valorizzazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i soggetti attivi.
7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

**Art. 13**  
**(Proposte di collaborazione)**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;

b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 33 comma 1;

c) la proposta sia presentata dai soggetti attivi, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i soggetti attivi a presentare progetti di cura o di valorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.

4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio e comunica altresì l'elenco delle altre strutture eventualmente coinvolte. L'iter dovrà comunque avviarsi e svolgersi secondo i principi di informalità, trasversalità e di ragionevole durata previsti dall'art. 12 del presente regolamento.

5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili.

6. La struttura predisponde, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite anche attraverso consultazione di altre strutture competenti, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione coinvolgendo direttamente gli uffici competenti.

7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.

8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.



10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche.

### **CAPO III - Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici**

#### **Art. 14**

##### ***(Interventi di cura occasionale)***

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 33, comma 1.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

#### **Art. 15**

##### ***(Gestione condivisa di spazi pubblici)***

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

2. I soggetti attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I soggetti attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti attivi.

#### **Art. 16**

##### ***(Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)***

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico, anche nelle forme previste dall'art. 825 c.c..

2. I soggetti attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I soggetti attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti attivi.

#### **Art. 17**

##### ***(Interventi di valorizzazione di spazi pubblici)***

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di valorizzazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei soggetti attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di valorizzazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i soggetti attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di valorizzazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di valorizzazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

6. Gli interventi di valorizzazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

## CAPO IV - Interventi di cura e valorizzazione di edifici

### Art. 18

#### (Individuazione degli edifici)

1. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.
2. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e valorizzazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
3. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e valorizzazione avanzate da parte della cittadinanza è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
4. Le proposte di collaborazione per la valorizzazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
5. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e valorizzazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.
6. Il Comune può destinare agli interventi di cura e valorizzazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.
7. Il Comune può identificare edifici e immobili in stato di parziale o totale disuso idonei a rispondere alla crescente emergenza abitativa destinandoli agli interventi di cura e valorizzazione di cui al presente regolamento e promuove modalità di partecipazione e gestione comune degli stessi idonei a realizzare forme di *social housing*.

## **Art. 19**

### **(Gestione condivisa di edifici)**

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e valorizzazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei soggetti attivi, anche organizzati in forme associative,, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i soggetti disponibili a collaborare agli interventi di cura e valorizzazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile o per la funzione specifica ricoperta del bene stesso.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui soggetti attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.
5. Con riferimento alle forme di *social housing* previste dall'art.18 comma 7 del presente regolamento, la gestione condivisa può assumere le forme di *Limited Equity Cooperatives* o di *Community Land Trust* particolarmente idonee a favorire l'integrazione tra la dimensione collettiva e individuale dell'abitare e a garantire nel lungo periodo le esigenze di inclusione sociale e di recupero e accessibilità degli immobili o delle aree interessate.

## **CAPO V - Gestione dei beni comuni**

### **Articolo 20**

#### **(Documento della partecipazione)**

1. Per lo svolgimento delle attività all'interno di ciascuno dei beni comuni è istituito un documento della partecipazione, che sarà compilato, aggiornato e reso pubblico secondo le modalità stabilite dalla comunità di riferimento.
2. Coloro che vogliono partecipare all'esperienza di autogoverno di un bene comune urbano manifestano alla comunità di riferimento il proprio interesse nelle forme da questa previste.

### **Articolo 21**

#### **(Principi di responsabilità)**

1. Per garantire lo svolgimento e l'armonia delle attività all'interno dei beni comuni è obbligo per tutti i soggetti coinvolti l'assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni future.

2. Le attività si dovranno svolgere rispettando il decoro dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con i residenti dell'area, attraverso la limitazione delle emissioni acustiche o di ogni altra immissione che superi la normale tollerabilità anche alla luce delle condizioni dei luoghi e nel rispetto della legge e dei vigenti regolamenti comunali.

## **Articolo 22**

### ***(Democrazia assembleare)***

1. La comunità di riferimento si riunisce in forma assembleare.

2. L'assemblea si riunisce periodicamente per discutere la programmazione delle attività e il loro coordinamento, le linee d'indirizzo generali e le modalità organizzative delle diverse attività; i rapporti con le altre realtà sociali, associative e istituzionali; gli strumenti per garantire un'ampia divulgazione delle attività programmate; la documentazione delle attività e la rendicontazione dell'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati.

3. Ogni seduta dell'Assemblea si conclude con l'aggiornamento del calendario delle proprie attività di cui viene data ampia comunicazione.

## **Articolo 23**

### ***(Convocazione e deliberazione assembleare)***

1. Le modalità di convocazione dell'assemblea dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso congrui tempi e mezzi di comunicazione.

2. Le decisioni per la gestione del bene comune vengono assunte seguendo preferibilmente il metodo del consenso.

3. In via sussidiaria ed eventuale potrà applicarsi quanto previsto dal cod. civ (artt.20 e 21) in tema di convocazione e deliberazione assembleare per le associazioni.

## **CAPO VI - Formazione**

### ***Art. 24***

#### ***(Il ruolo delle scuole)***

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

## **CAPO VII - Forme di sostegno**

### ***Art. 25***

#### ***(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)***

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello degli enti che non perseguono scopi di lucro.

#### **Art. 26**

##### ***(Accesso agli spazi comunali)***

1. I soggetti attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

**Art. 27**  
**(Materiali di consumo e dispositivi di protezione  
individuale)**

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al recedente comma 2.

**Art. 28**  
**(Affiancamento nella  
progettazione)**

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i soggetti attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla realizzazione della proposta.

**Art. 29**  
**(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi  
sostenuti)**

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani.



2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;

b) polizze assicurative;

c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di valorizzazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

**Art. 30**  
**(Autofina**

**nziament**

**o)**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

a) la possibilità per i soggetti attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;

b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;

c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei soggetti attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai soggetti attivi.

**Art. 31**

**(Agevolazioni  
amministrative)**

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i soggetti attivi e gli uffici comunali.

**CAPO VIII- Comunicazione e trasparenza**

**Art. 32**  
**(Comunicazione  
collaborativa)**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.

2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

a) consentire alle realtà attive di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini e abitanti, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e valorizzazione dei beni comuni, facilitando i soggetti interessati nell'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto.

**Art. 33**  
**(Occasioni di collaborazione tipiche)**

1. Il Comune, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definisce e porta a conoscenza di tutti, di norma, una volta l'anno le occasioni di collaborazione tipiche in cui le soggettività autonome possono attivarsi senza formalismi. Esse sono individuate dalla Giunta Comunale in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione immediata o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza. Per le occasioni di collaborazione tipica non è richiesta la stipula di alcuno specifico patto di collaborazione.

2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

#### **Art. 34**

##### ***(Documentazione e rendicontazione delle attività di collaborazione)***

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità e garantire trasparenza dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di soggetti attivi ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

**a) chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

**b) comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

**c) periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

**d) verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e risorse utilizzate.

5. Il Comune sollecita i soggetti attivi ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

6. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i soggetti attivi, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

## **CAPO IX - Responsabilità e vigilanza**

### **Art. 35**

#### ***(Prevenzione dei rischi)***

1. Ai soggetti attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I soggetti attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di valorizzazione a cui partecipano operativamente più soggetti attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei soggetti attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### **Art.36**

#### ***(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)***

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i soggetti attivi e le connesse responsabilità.
2. I soggetti attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I soggetti attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, sollevando da responsabilità l'amministrazione comunale.

### **Art. 37**

#### ***(Tentativo di conciliazione)***

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai soggetti attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

## **CAPO X - Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 38**

#### ***(Altri interventi gestori conformi ai Principi fondamentali della Costituzione italiana e alla funzione sociale della proprietà)***

1. Il Comune di Perugia riconosce il valore degli interventi gestori dei soggetti attivi, ai fini di cui al Titolo VI del Libro IV del Codice Civile, anche al di fuori dei patti di condivisione disciplinati dal presente regolamento, se ricorrono i seguenti requisiti:

- 1) La gestione è compiuta spontaneamente, con modalità che assicurano la massima trasparenza, democraticità e inclusività, conformemente ai principi del presente regolamento;
- 2) I soggetti attivi non sono animati da finalità di lucro.
- 3) La gestione ha ad oggetto beni comuni che versano in una situazione di abbandono.
- 4) Non sono già in corso, al momento di inizio della gestione, le procedure previste dal presente regolamento per la stipula di un patto di condivisione, salvo interventi di natura urgente. Si considerano tali quelli necessari a scongiurare il pericolo attuale di un danno idoneo a compromettere la funzione socio-economica del bene o la fruibilità del servizio essenziale cui esso è destinato.
- 5) La gestione è idonea a realizzare la funzione sociale del bene, in armonia con gli articoli 2, 3 e 42 della Costituzione e finalizzata alla realizzazione dei diritti

fondamentali, al libero sviluppo della persona umana, alla salvaguardia dei diritti delle generazioni future.

**Art. 39**  
**(Clausole interpretative)**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadinanza, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i soggetti attivi di concorrere alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i soggetti attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità.

**Art. 40**  
**(Sperimentazione)**

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei soggetti attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

**Art. 41**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni e salva l'applicazione dell'art. 38 del presente Regolamento.